

COMUNE DI SAGLIANO MICCA

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

Piazza Pietro Micca, 5 13816 Sagliano Micca

Tel. 015 473715

Fax. 015 473995

Decreto n. 2 del 02/01/2020

OGGETTO: CONFERMA FIGURA E NOMINA DEGLI “ISPETTORI AMBIENTALI” DEL COMUNE DI SAGLIANO MICCA – ANNO 2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- La ditta Seab gestisce il servizio di raccolta rifiuti urbani nel territorio comunale;
- A far data dal 1 marzo 2016 presso il Comune di Sagliano Micca è stato avviato il servizio di raccolta domiciliare differenziata, anche per quanto riguarda la frazione organica, introducendo il sistema di raccolta porta a porta nel territorio comunale;

PRESO ATTO che:

- il D. Lgs. 152/2006 sancisce all'art. 192 il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- l'art. 262 del medesimo decreto, facendo salve le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, legittima la Provincia in via principale ed il Comune in via residuale, ad esplicare la funzione sanzionatoria in materia di abbandono, di deposito incontrollato di rifiuti o di loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'art. 226, comma 1, per le quali è competente il Comune;
- l'Amministrazione Comunale, a tutela e salvaguardia dell'ambiente, ha emanato apposito Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/4/2015;

RILEVATO che:

- le attuali risorse umane del Comune di Sagliano Micca, tra le cui funzioni e compiti istituzionali rientra appunto la “tutela ambientale”, non consentono, al momento, di individuare personale da inquadrare in questo settore con specifica finalità di difesa dell'ambiente. Le finalità che si intendono perseguire, al di là dell'aspetto puramente repressivo delle violazioni, infatti, volgono a interventi più complessi che consentano un effettivo controllo, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;

- è possibile individuare altre figure per il controllo della corretta applicazione delle norme e modalità previste per il conferimento delle diverse frazioni merceologiche da parte degli utenti;
- iniziative analoghe sono state realizzate in Provincia e a livello nazionale al fine di rafforzare le attività di educazione, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale, con particolare riferimento alla corretta collaborazione degli utenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata;

TENUTO CONTO che:

- in assenza di espresse disposizioni legislative che riconoscano chiaramente i poteri di polizia amministrativa agli "ispettori ambientali" non appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, sono in generale ritenuti sufficienti dalla dottrina e giurisprudenza, oltretutto da prassi concrete realizzate nelle esperienze citate, le normative locali, le quali attribuiscono in generale (nello specifico con Decreto del Sindaco) la qualità di pubblico ufficiale, con tutte le conseguenze che ne derivano:
 - o applicazione degli artt. 314-337 del Codice penale; applicazione degli artt. 361 e 363 del Codice penale sulla omessa denuncia di reati; qualità di atto pubblico del processo verbale di accertamento del fatto illecito (artt. 2699-2700 del Codice civile).

Nel particolare per le funzioni di polizia amministrativa si trova conforto alle ipotesi che queste abbiano natura strumentale ed accessoria a quelle di gestione, nelle previsioni normative dettate dagli artt. 9 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 158 comma 2 D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, precisandosi che la prima norma recita:

"I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite"

mentre la seconda norma:

"Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa."

Altresì si trova sostegno nella norma principe in materia di tutela ambientale, ove si rileva come l'art. 195, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) in tema di vigilanza e accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, fa espressamente salve le disposizioni di cui al citato D. Lgs. 112/1998. Pertanto una lettura coordinata dei testi normativi porta a concludere che nella materia "gestione dei rifiuti" affidata ai Comuni dall'art. 198 D. Lgs. N. 152/06, questi ultimi siano titolari dei connessi poteri di polizia amministrativa;

CONSIDERATO che le attività degli "Ispettori Ambientali", i quali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative, si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell'igiene ambientale ed in quest'ottica le attività degli "Ispettori Ambientali" si articoleranno in base a quanto previsto nel Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/12/2016;

RICORDATO che l'Ispettore ambientale comunale espleta in via prioritaria un servizio di vigilanza, controllo ed accertamento per svolgere le seguenti attività:

- informazione ed educazione ai cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti;

- prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente ed al decoro del territorio comunale con conseguente compromissione del diritto alla salute delle persone;
- vigilanza, controllo ed accertamento con dovere di segnalazione all'Amministrazione Comunale e alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per la violazione della normativa vigente in materia ambientale.

In particolare, l'accertamento delle violazioni dovrà essere limitato al controllo di:

- o abbandono sul territorio di rifiuti non ingombranti (gettare a terra qualsiasi tipo di rifiuto) ed ingombranti (lasciare un mobile o un elettrodomestico sul suolo in modo incontrollato);
- o conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
- o deposito incontrollato dei rifiuti senza il rispetto delle prescrizioni delle ordinanze istitutive della raccolta differenziata porta a porta;
- o conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
- o mancata rimozione delle deiezioni degli animali.

DATO ATTO che:

- con apposito decreto sindacale n. 2 del 17/02/2017 erano stati nominati n. 2 Ispettori Ambientali;
- con successivo decreto sindacale del sottoscritto n. 8 in data 12/06/2019 erano stati nominati n. 3 Ispettori Ambientali;

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale prevede che il decreto con cui il Sindaco nomina gli Ispettori Ambientali ha validità annuale e, pertanto, si rende necessario procedere a rinnovare la nomina;

PRESO ATTO che il personale a cui si intende rinnovare la nomina di "Ispettore Ambientale" è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale in materia;

DATO ATTO che la nomina in questione non comporta l'erogazione di alcun compenso aggiuntivo e non dà diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro con l'ente;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- il Regolamento comunale per l'istituzione degli ispettori ambientali nel territorio comunale;
- lo Statuto del Comune di Sagliano Micca;
- l'art. 357 c.p.;

D E C R E T A

1. DI CONFERMARE la figura degli "Ispettori Ambientali" all'interno del territorio comunale di Sagliano Micca affidando agli stessi la funzione di difesa dell'ambiente, con lo specifico obiettivo di rendere efficiente ed efficace il servizio di conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, per concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio e per una garanzia del diritto alla salute delle persone;
2. DI RINNOVARE la qualifica di "Ispettore Ambientale" ai sotto elencati soggetti che sono dotati delle necessarie competenze:

- ❖ FORGNONE LUCA nato a Sagliano Micca il 21/07/1961
residente in Tavigliano, Via Copasso 49/A
- ❖ GALLO MARCO nato ad Adria il 28/02/1965
residente in Sagliano Micca, Via per Miagliano 1
- ❖ PRINA MELLO ENRICO nato a Biella il 20/02/1969
residente in Sagliano Micca, Via Cappellaro 26

Le attività degli "Ispettori Ambientali" si svolgono in uno specifico quadro di presidio territoriale a garanzia dell'igiene ambientale. Gli "Ispettori Ambientali" agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.

In quest'ottica le attività degli "Ispettori Ambientali" si estrinsecheranno sinteticamente:


- nel presidio e nel controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettano le prescrizioni regolamentari;
- nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.


Gli "Ispettori Ambientali" sono muniti di un tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico ricoperto.


3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi ai fini di generale conoscenza e la contestuale conservazione del suddetto nella raccolta degli atti ufficiali del Comune.


Dalla Residenza Municipale, li 2 gennaio 2020

Per accettazione:









IL SINDACO
Antoniotti Andrea

